

**CIRCOLARE INFORMATIVA n. 3/2021**

**NUOVE SPECIFICHE TECNICHE  
PER LA FATTURA ELETTRONICA E PRECOMPILATA IVA**

Dal **1° gennaio 2021** è divenuto **obbligatorio** l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica.

L'aggiornamento del tracciato XML contiene **maggiori dettagli** sia per quanto concerne **la natura delle operazioni realizzate dai contribuenti** che per quanto riguarda la **tipologia dei documenti** che verranno inviati all'Agenzia delle Entrate.

L'aggiornamento del tracciato XML e conseguentemente la nuova struttura dei dati da inserire nella fattura elettronica da inviare tramite SDI è funzione della **predisposizione automatica da parte dell'amministrazione finanziaria di registri Iva, comunicazioni e dichiarazione IVA annuale.**

Secondo quanto disposto dall'art. 4 del D. Lgs. 127/2015, l'Agenzia delle Entrate, in via sperimentale, a **partire dalle operazioni 2021** metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti in Italia, in un'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, le bozze dei registri Iva delle fatture di cessioni e acquisti, utilizzando i dati delle fatture elettroniche, delle comunicazioni transfrontaliere e della comunicazione telematica dei corrispettivi giornalieri.

*Si tratta di una prima sperimentazione.*

I registri Iva e la c.d. precompilata Iva messi a disposizione dei contribuenti potranno essere confermati o integrati: dal 5° giorno del mese successivo a quello di riferimento (e comunque entro il giorno 15) il contribuente potrà integrare il registro con i dati non presenti; ad esempio integrandolo con le fatture cartacee (ricevute da soggetti in regime di vantaggio o in regime forfettario), per prestazioni sanitarie, bollette doganali, operazioni con l'estero, ecc. ed entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento avrà la possibilità di convalidare i registri.

Per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente, sarà possibile integrare e convalidare i registri entro il mese successivo al trimestre di riferimento, comunque in tempo utile per la liquidazione dell'Iva che scade il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

Per i soggetti passivi Iva che, anche per il tramite di intermediari, **convalidano** (nel caso in cui le informazioni proposte e predisposte dall'Agenzia delle Entrate siano complete) oppure **integrano** i dati proposti nelle bozze dei documenti, **viene meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva.**

***I contribuenti potranno comunque limitarsi a consultare le bozze dei registri precompilati senza convalidarli e quindi operando con le modalità finora adottate. Il soggetto passivo Iva o il suo intermediario potranno estrarre le bozze dall'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate e importarle nei propri applicativi o utilizzare per un confronto con i dati dei propri registri.***

**Le nuove specifiche tecniche**

In virtù delle nuove specifiche tecniche, il formato XML della fattura elettronica presenterà un maggior dettaglio con riferimento a:

- **Codice tipo-documento (codice TD)**
- **Codice natura Iva dell'operazione (codice N)**

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa dei codici tipo-documento

Codice	Descrizione
TD01	FATTURA
TD02	ACCONTO/ANTICIPO SU FATTURA
TD03	ACCONTO/ANTICIPO SU PARCELLA
TD04	NOTA DI CREDITO
TD05	NOTA DI DEBITO
TD06	PARCELLA
TD07	FATTURA SEMPLIFICATA
TD08	NOTA DI CREDITO SEMPLIFICATA
TD09	NOTA DI DEBITO SEMPLIFICATA
TD16	INTEGRAZIONE FATTURA REVERSE CHARGE INTERNO
TD17	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DALL'ESTERO
TD18	INTEGRAZIONE PER ACQUISTO DI BENI INTRACOMUNITARI
TD19	INTEGRAZIONE/AUTOFATTURA PER ACQUISTO DI BENI EX ART. 17 c.2 DPR 633/72
TD20	AUTOFATTURA PER REGOLARIZZAZIONE E INTEGRAZIONE DELLE FATTURE (ex art. 6 e 8 e 9-bis D.Lgs. 471/97 o art. 46 c. 5 D.L. 331/93)
TD21	AUTOFATTURA PER SPLAFONAMENTO
TD22	ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA
TD23	ESTRAZIONE BENI DA DEPOSITO IVA CON VERSAMENTO DELL'IVA
TD24	FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, c. 4, lett. a)
TD25	FATTURA DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 21, c.4, terzo periodo, lett. b)
TD26	CESSIONE DI BENI AMMORTIZZABILI E PASSAGGI INTERNI (ex art. 36 DPR 633/72)
TD27	FATTURA PER AUTOCONSUMO O PER CESSIONI GRATUITE SENZA RIVALSA

Quanto ai **codici natura IVA** vengono introdotte le seguenti sottocategorie alle categorie contrassegnate dai codici N2 (non soggette), N3 (non imponibili) e N6 (inversione contabile).

N2.1	NON SOGGETTE A IVA AI SENSI DEGLI ARTT. Da 7 a 7-septies DPR 633/72
N2.2	NON SOGGETTE – ALTRI CASI
N3.1.	NON IMPONIBILI – ESPORTAZIONI
N3.2	NON IMPONIBILI – CESSIONE INTRACOMUNITARIA
N3.3	NON IMPONIBILI – CESSIONI VERSO SAN MARINO
N3.4	NON IMPONIBILI – OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE
N3.5	NON IMPONIBILI – A SEGUITO DI DICHIARAZIONE DI INTENTO
N3.6	NON IMPONIBILI – ALTRE OPERAZIONI
N6.1	INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI ROTTAMI E ALTRI MATERIALI DI RECUPERO
N6.2	INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI ORO E ARGENTO
N6.3	INVERSIONE CONTABILE – SUBAPPALTO NEL SETTORE EDILE
N6.4	INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI FABBRICATI
N6.5	INVERSIONE CONTABILE – CESSIONI DI TELEFONI CELLULARI
N6.6	INVERSIONE CONTABILE – CESSIONE DI PRODOTTI ELETTRONICI
N6.7	INVERSIONE CONTABILE – PRESTAZIONI COMPARTO EDILE E SETTORI CONNESSI
N6.8	INVERSIONE CONTABILE – OPERAZIONI SETTORE ENERGETICO
N6.9	INVERSIONE CONTABILE – ALTRI CASI

Inoltre, le nuove specifiche consentono anche di inserire in fattura **ritenute di tipo previdenziale** oltre alla ritenuta d'acconto. Sarà pertanto possibile inserire più ritenute all'interno del medesimo documento

#### Nuovo elenco tipologie ritenute

RT01	RITENUTA PERSONE FISICHE
RT02	RITENUTA PERSONE GIURIDICHE
RT03	CONTRIBUTO INPS
RT04	CONTRIBUTO ENASARCO
RT05	CONTRIBUTO ENPAM
RT06	ALTRO CONTRIBUTO PREVIDENZIALE

**Tutto ciò premesso e considerato, si fa presente che l'obbligatorietà del nuovo tracciato riguarda esclusivamente le operazioni attive.**

Le operazioni passive per le quali sarà necessaria l'adozione delle nuove specifiche sono limitata ed operazioni particolari, quali:

- l'emissione di autofatture per regolarizzazione e integrazione delle fatture (tipologia documento TD20);
- l'emissione di autofatture per la regolarizzazione dello splafonamento (con tipologia documento TD21).

Non è ad oggi invece previsto alcun obbligo di utilizzo per il reverse charge nazionale: è consentito effettuare il reverse charge in formato cartaceo, anche se la fattura del fornitore è emessa in formato elettronico: ad esempio, se una ditta di installazione di impianti idraulici emette una fattura elettronica in reverse charge, il cliente, ferma restando la conservazione in formato elettronico della fattura ricevuta dallo SDI, potrà provvedere alla stampa della stessa su carta, alla sua integrazione ed alla conservazione analogica del documento cartaceo integrato.

La novità consiste nel fatto che per integrare la fattura ricevuta (la quale è normalmente una fattura elettronica) nell'ipotesi di reverse charge interno, il cessionario/committente potrà effettuare attraverso lo SDI l'integrazione della fattura (che con la fattura cartacea avveniva scrivendo sulla stessa) usando il tipo di documento TD16, che sarà recapitato solo a sé stesso. In pratica, in alternativa alle operazioni manuali, che rimarranno comunque possibili, il cessionario/committente potrà inviare allo SDI un documento che riporta come cedente/prestatore la ditta di impianti idraulici, come cessionario/committente sé stesso, come base imponibile quella indicata nella fattura del fornitore e come Iva quella che si assolve con reverse charge.

**Nessun obbligo viene introdotto anche per quanto concerne la gestione degli acquisti con l'estero per i quali continua ad essere applicabile la gestione analogica fermo restando l'obbligo dell'esterometro.**

Ad ogni modo, le nuove specifiche tecniche consentono di effettuare il reverse charge estero in forma elettronica mediante utilizzo dei seguenti tipi di documento:

TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c.2 DPR 633/72

Per quanto concerne l'emissione di autofatture per l'estrazione dei beni dai depositi IVA, la tipologia di documento da utilizzare risulta TD23 o TD22 a seconda che l'operazione comporti o meno il versamento dell'imposta.

**Tenuto conto del contenuto della presente circolare informativa, invitiamo tutti i clienti a monitorare gli aggiornamenti proposti dalle proprie software house.**

\*\*\*\*\*

Lo Studio rimane a disposizione per i chiarimenti del caso.